

PROVINCIA DI PARMA

comune di **TRAVERSETOLO**



PSC

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

ai sensi della L.R. 20/2000

- PSC

Adozione C.C. n.54 del 8.10.2009 - Approvazione C.C. n.32 del 31.03.2011

- VARIANTE specifica al PSC "Croce Azzurra"


Adozione C.C. n.58 del 26.07.2012 - Approvazione C.C. n.77 del 6.11.2012

- VARIANTE specifica al PSC "Attività Produttive Esistenti"

Adozione C.C. n.57 del 1.12.2014

- VARIANTE specifica al PSC "2015"

Adozione C.C. n.... del2015



Carta Unica del Territorio - Tavola dei Vincoli 5
Allegato: SCHEDA DEI VINCOLI

Tecnici incaricati della Variante 2015:

Arch. Gianfranco Pagliettini

Arch. Luca Pagliettini



Sindaco

Ginetto Mari

Direttore Generale

Caterina Amorini

Assessore all'urbanistica

Laura Monica

Responsabile UT

Fabio Garlassi

SCHEMA DEI VINCOLI

- Sistema dei crinali e sistema collinare montano / Crinali principali / Crinali secondari
- Sistema forestale e boschivo / Territori coperti da foreste e da boschi
- Corsi d'acqua meritevoli di tutela
- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
- Calanchi meritevoli di tutela
- Zone di tutela naturalistica
- Siti "Rete Natura 2000"
- Aree protette
- Beni paesaggistici - Tutela acque pubbliche
- Beni paesaggistici – Zona di rispetto dei "Barboj"
- Viabilità panoramica
- Zone di tutela ambientale ed idraulica di laghi, bacini e corsi d'acqua
- Zone di deflusso della piena
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
- Aree di inondazione per piena catastrofica
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei: "bacini drenanti direttamente su aree vulnerabili" / "vulnerabilità a sensibilità elevata" / "vulnerabilità a sensibilità attenuata"
- Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata
- Aree a pericolosità geomorfologica elevata
- Aree a pericolosità geomorfologica elevata
- Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane
- Beni culturali
- Elementi della centuriazione
- Usi civici
- Viabilità storica
- Ambiti di rispetto cimiteriale
- Distanze minime a protezione del nastro stradale
- Fasce di rispetto ai metanodotti
- Fasce di rispetto agli elettrodotti
- Fasce di rispetto ai punti di captazione di acque destinate al consumo umano
- Ambito di rispetto all'impianto di depurazione
- Emissione radio-televisivi e telefonia mobile
- Vincolo idrogeologico

TUTELA SOVRAORDINATA TUTELA COMUNALE

Sistema dei crinali e sistema collinare montano

Crinali principali

Crinali secondari

Norma di riferimento	Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.9 Comunale Norme di Attuazione PSC art.10.1
Finalità e disposizioni	<p><i>Ai sensi della normativa di PTCP:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nell'ambito di tali sistemi, la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle indicate in seguito, è subordinata alla loro previsione nel P.T.C.P. o in un piano provinciale di settore conforme al P.T.C.P. stesso, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali: <ol style="list-style-type: none"> a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano; b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni; c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti e impianti di produzione di energia da fonti alternative individuati nella tav.C.4 del vigente PTCP; d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; e. impianti di risalita e piste sciistiche; f. percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada; g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico. 2. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 3. Nelle aree incluse in tali sistemi, fermo sempre restando il rispetto delle norme attinenti specifiche zone di tutela o di vincolo, sono consentiti: <ol style="list-style-type: none"> a. gli interventi, nei limiti di quanto stabilito dal RUE; b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del P.T.C.P. (30 luglio 2002); c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, nei limiti e come stabilito dal RUE; d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse; e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. 4. Le opere di cui alla lettera d) dovranno essere realizzate con sistemi di ingegneria naturalistica privilegiando i materiali della tradizione locale ed escludendo almeno dall'impatto visivo elementi strutturali in cemento armato faccia a vista. Le opere di cui alla lettera e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) dovranno avere un manto stradale permeabile (ghiaia, ciottoli, ecc.) con esclusione di asfalto, cemento, e/o altri materiali impermeabilizzanti.

Finalità e disposizioni	Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del sesto comma (<i>dell'art.9 del PTCP</i>) non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati, a tal fine per la loro autorizzazione vengono richiesti specifici approfondimenti progettuali da sottoporre all'esame del settore pianificazione della Provincia di Parma. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n.30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
--------------------------------	---

TUTELA SOVRAORDINATA TUTELA COMUNALE	
Sistema forestale e boschivo Territori coperti da foreste e da boschi	
Norma di riferimento	<p>Nazionale DLgs 42/2004 <i>Codice dei beni culturali e del Paesaggio</i> (Parte Terza, Titolo I, art.142, comma 1, lett.g)</p> <p>Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.10</p> <p>Comunale Norme di Attuazione PSC art.10.2 Norme di Attuazione RUE art.2.1</p>
Nota	<p>Fino all'approvazione del nuovo Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.156 del D.Lgs. 42/2004, le del "sistema forestale e boschivo" coincidono con i "territori coperti da foreste e da boschi" di cui all'art.142 comma 1, lettera g del medesimo decreto (Codice dei beni culturali e del paesaggio).</p> <p>Gli interventi all'interno di tali aree sono pertanto soggetti al procedimento autorizzativo di cui alla Parte Terza, Titolo I, art.146 del DLgs 42/2004 (autorizzazione paesaggistica).</p> <p>Le disposizioni relative alla presente tutela, non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985, ricadevano nella aree indicate al comma 2 lettere a) e b) dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, secondo specifico documento grafico di dettaglio, allegato alle presenti schede.</p>
Finalità e disposizioni	<p><i>Ai sensi della normativa di PTCP:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, ed in ogni caso i terreni corrispondenti alla voce "sistema forestale e boschivo" della Carta Unica. Il PSC conferisce al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa, e produttiva. 5. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive: <ol style="list-style-type: none"> a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria; b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali; c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto. 6. La gestione dei terreni di cui all'oggetto persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente: <ol style="list-style-type: none"> a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangi fuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n.30; b. a bis) gli interventi di cui ai successivi commi 7 e 8; c. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento edilizio sui manufatti edilizi esistenti, nei limiti di quanto stabilito dal RUE.

<p>Finalità e disposizioni</p>	<p>d. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e sub regionali di cui alla precedente lettera a);</p> <p>e. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e sub regionali di cui alla precedente lettera a);</p> <p>f. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.</p> <p>7. Nelle formazioni forestali e boschive è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del P.T.C.P. Ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale possono delimitare zone in cui per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale sono esclusi gli interventi di cui sopra.</p> <p>8. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 7 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.</p> <p>9. Anche nei casi di cui al comma 8 dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dal P.T.C.P. o da piani di settore provinciali, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.</p> <p>10. Gli interventi di cui ai commi 6,7, e 8 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti; - essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio; - essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi. <p>Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 6 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n.30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.</p> <p>I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 7 e 8, devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento.</p> <p>11. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi del presente comma deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.</p> <p>13. Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, devono essere osservate le seguenti direttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone; b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto: le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n.30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 dell'art.10 del P.T.C.P.
---------------------------------------	---

TUTELA SOVRAORDINATA	
Corsi d'acqua meritevoli di tutela	
Norma di riferimento	<p>Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.12bis Norme di Attuazione PTCP Allegato 5</p> <p>Comunale Norme di Attuazione PSC art.10.3 Norme di Attuazione RUE art.2.1 e 11.1.3</p>
Finalità e disposizioni	<p>Le disposizioni di tutela sono rivolte alla salvaguardia dei caratteri paesaggistico ambientali delle fasce limitrofe ai seguenti corsi d'acqua definiti "meritevoli di tutela", ed elencati nell'Allegato 5 alle NTA del P.T.C.P.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Canale della Spelta - Canale Maggiore - Rio Varano - Torrente Madolo - Torrente Masdone - Torrente Termina di Castione - Torrente Termina di Torre. <p><i>Ai sensi della normativa di PTCP:</i> Le limitazioni derivanti dalla tutela di cui all'art.12bis si applicano:</p> <p>a. tratti non arginati, relativamente alle fasce laterali di ampiezza pari a 50 metri a partire dal limite esterno dell'area demaniale;</p> <p>b. tratti arginati, relativamente alle fasce laterali di ampiezza pari a 30 metri a partire dal piede esterno dell'argine.</p> <p>All'interno delle fasce di cui alla lett.b), è vietata la perforazione di pozzi di qualsiasi tipo al fine di evitare fenomeni di infiltrazione e in particolare la formazione di fontanazzi. Nelle aree di cui alla lett.b), fermo restando quanto specificato al comma precedente, è comunque consentito qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal RUE.</p>

TUTELA SOVRAORDINATA TUTELA COMUNALE	
Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	
Norma di riferimento	Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.14 Comunale Norme di Attuazione PSC art.10.4 Norme di Attuazione RUE art.2.1
Finalità e disposizioni	<p>Si tratta di aree (derivanti dalla verifica, da parte del PTCP delle zone analogamente denominate dal PTPR), con caratterizzazioni paesaggistiche e connotati ecologici da conservare, qualificare o riqualificare. Mostrano compresenza ed interrelazione di diverse valenze paesaggistiche (caratteri fisico-morfologici, vegetazionali, assetti insediativi, visuali, ecc.) di particolare riconoscibilità.</p> <p><i>Ai sensi della normativa di PTCP:</i></p> <p>1. Non sono soggette alle seguenti disposizioni, ancorché ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione del P.T.P.R. (25 giugno 1989) e quella del P.T.C.P. (30 luglio 2002) per gli ulteriori ambiti da esso individuati, ricomprese nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi; b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici comunali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444; c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del P.T.P.R. (25 giugno 1989) o del P.T.C.P. (30 luglio 2002) per le parti in aggiornamento, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o delle zone destinate a standard urbanistici ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444; d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica; e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata; f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n.765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del P.T.C.P. per gli ulteriori ambiti da esso individuati; g) le attività estrattive previste dai vigenti strumenti di settore comunali, se già assoggettate alla valutazione di incidenza ambientale prevista dal D.P.R. 357/1997 ovvero alle procedure di VIA previste dalla L.R. 9/99 e s.m.i. <p>3. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano; b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni; c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti; d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; e impianti di produzione di energia da fonti alternative individuati nella tav.C4 del P.T.C.P.; e) impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna; f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; <p>sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste dal P.T.C.P. o da un piano provinciale di settore conforme al P.T.C.P. stesso.</p> <p>I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti dal vigente PSC ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.</p>

Finalità e disposizioni	<p>4. La subordinazione all'eventuale previsione mediante il P.T.C.P. o piano provinciale di settore non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.</p> <p>5. Nelle aree di cui al presente articolo, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni delle presenti norme, è consentito il recupero degli edifici esistenti per la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero; b) rifugi e posti di ristoro; c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia; <p>6. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, è consentito il loro adeguamento tecnologico e l'ampliamento ad esso strettamente correlato e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.</p> <p>7. La pianificazione comunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al presente articolo interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili; b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati; c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero. <p>8. (P) Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi precedenti, sono comunque consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) qualsiasi intervento edilizio nei limiti di quanto stabilito dal RUE; b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del P.T.C.P. per gli ulteriori ambiti da esso individuati; c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, nei limiti e come stabilito dal RUE; d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse; e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. <p>9. (P) Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del precedente comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.</p> <p>In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n.30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.</p>
--------------------------------	---

TUTELA SOVRAORDINATA TUTELA COMUNALE	
Calanchi meritevoli di tutela	
Norma di riferimento	Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.15 Comunale Norme di Attuazione PSC art.10.5 Norme di Attuazione RUE art.2.1 e 11.1.3
Finalità e disposizioni	<i>Ai sensi della normativa di PTCP:</i> Sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti. Nelle Sono consentiti esclusivamente interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui manufatti edilizi esistenti.

TUTELA SOVRAORDINATA TUTELA COMUNALE	
Zone di tutela naturalistica	
Norma di riferimento	<p>Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.20</p> <p>Comunale Norme di Attuazione PSC art.10.6 Norme di Attuazione RUE art.2.1</p>
Finalità e disposizioni	<p>Le disposizioni degli strumenti di pianificazione sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.</p> <p><i>Ai sensi della normativa di PTCP:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le presenti disposizioni sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. 2. I POC, relativamente alle aree oggetto di tutela, definiscono: <ol style="list-style-type: none"> a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri; b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti; c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili; d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto. 3. Nell'ambito dei RUE vengono invece definiti: <ol style="list-style-type: none"> a) gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori, in conformità alla L.R. 16/2002; tali edifici possono essere destinati anche alla esplicazione delle funzioni di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona; b) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto; c) l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera b), e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati; d) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera b), individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto; e) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al settimo comma dell'articolo 10 del P.T.C.P., salva la determinazione di prescrizioni più restrittive; f) le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco; g) le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del P.T.C.P., fatte salve motivate esigenze di gestione faunistica per particolari specie in conformità con i contenuti del Piano Faunistico provinciale; h) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti.

Finalità e disposizioni	<p>Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.</p> <p>4. Nelle zone di tutela naturalistica non può in alcun caso essere consentito o previsto l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.</p>
--------------------------------	---

TUTELA SOVRAORDINATA	
Siti "Rete Natura 2000"	
Norma di riferimento	<p>Nazionale DPR 357/1997 (<i>Reg. recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche</i>) DM del 3.09.2002 (<i>Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000</i>) L.394/1991 (<i>Legge quadro sulle aree protette</i>)</p> <p>Regionale LR. 7/2004 "<i>Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi regionali</i>" LR. 6/2005 "<i>Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000</i>" DGR 1197/2007 (<i>Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Val. di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04</i>) DGR 987/2010 (<i>Dir. sulle modalità di svolgimento delle procedure di verifica (screening) normate dal Titolo II e delle procedure di Via normate dal Titolo III della LR n. 9 del 1999</i>) Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con atto Prot. n.PRN/06/13066: istituzione del Sito di Importanza Comunitaria "<i>Barboj di Rivalta</i>", identificato con Codice Sito IT4020023 (inserito nel primo elenco aggiornato dei SIC per la regione biogeografica continentale in Italia con Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 marzo 2008). Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n.893 del 02/07/2012: istituzione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e della Zona di Protezione Speciale (ZPS) "<i>Cronovilla</i>", identificato con Codice Sito IT4020027. Il sito è vigente dal 02/07/2012 (data di approvazione da parte della Regione), fatte salve eventuali modifiche che la Commissione Europea intendesse apportare in futuro.</p> <p>Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.25</p> <p>Comunale Norme di Attuazione PSC art.10.7 Norme di Attuazione RUE art.2.1</p>
Finalità e disposizioni	<p>Le "Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000", emanate con D.M. 3 Settembre 2002, sono finalizzate al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie individuati all'interno dei siti, attraverso la definizione delle linee gestionali migliori per consentire a ciascun sito, sulla base delle proprie caratteristiche e degli obiettivi di conservazione, di contribuire al massimo delle sue potenzialità funzionali alla coerenza delle Rete Natura 2000, nel rispetto delle esigenze socio-economiche locali.</p> <p>Al fine di garantire la tutela dei siti "Rete Natura 2000" e di impedire il verificarsi di processi o attività che ne possano ridurre il grado di biodiversità, devono essere adottate tutte le misure di conservazione indispensabili, tra le quali, se necessario, appropriati Piani di gestione specifici e/o integrati con gli altri strumenti di pianificazione.</p> <p>Ogni piano o progetto e intervento che possa avere incidenze significative su un sito della Rete 2000 deve essere oggetto di una opportuna valutazione di incidenza che tenga conto delle specifiche caratteristiche e degli obiettivi di conservazione del sito stesso, sulla base di quanto previsto dall'art.6 della Direttiva Habitat e dell'art.5 del D.P.R. di attuazione n.357/97 e sulla base di quanto indicato nelle Leggi Regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge Regionale n. 6 del 17 febbraio 2005 e successive modifiche, BUR n.31 del 18.2.05: "<i>Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000</i>"

Finalità e disposizioni	<p>- Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 (Titolo I, Articoli da 1 a 9), BUR n.48 del 15.4.04: "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali".</p> <p>La necessità di redigere una valutazione di incidenza non è limitata ai piani e ai progetti ricadenti esclusivamente nei territori dei siti proposti ma anche alle opere che, pur sviluppandosi al di fuori di tale aree, possono comunque avere incidenze significative su di esse. Lo Studio di incidenza deve essere realizzato dal proponente del progetto o intervento o del piano e presentato all'autorità competente così come indicato nella L.R. 7/04 che effettuerà la valutazione di incidenza.</p> <p>Nel caso di Piani, la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di cui all'articolo 5, comma 1) della L.R. 20/00, qualora prevista. La valutazione di incidenza su progetti e interventi soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 9/99 è ricompresa da tale procedura.</p>
--------------------------------	---

TUTELA SOVRAORDINATA TUTELA COMUNALE	
Aree protette	
Norma di riferimento	Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.25 Norme di Attuazione PTCP art.14 Comunale Norme di Attuazione PSC art.10.8 Norme di Attuazione RUE art.2.1
Finalità e disposizioni	Per l'area di riequilibrio ecologico di progetto "Cronovilla", si applica quanto disposto dal comma 4 dell'art.14 delle NdiA del PTCP.

TUTELA SOVRAORDINATA	
Beni paesaggistici - Tutela acque pubbliche	
Norma di riferimento	<p>Nazionale Regio Decreto 25.03.1920 DLgs 42/2004 <i>Codice dei beni culturali e del Paesaggio</i> (Parte Terza, Titolo I, art.142, comma 1, lett.c)</p> <p>Comunale Norme di Attuazione PSC art.10.9bis Norme di Attuazione RUE art.2.1</p>
Nota	Le disposizioni relative alla presente tutela, non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985, ricadevano nella aree indicate al comma 2 lettere a) e b) dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, secondo specifico documento grafico di dettaglio, allegato alle presenti schede.
Finalità e disposizioni	<p>La "Carta Unica-Tavola dei vincoli (1) Tutela degli elementi di naturali e paesaggistici" individua le acque pubbliche e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.</p> <p>L'individuazione cartografica della tav. 1 è sempre sottoponibile a misurazione per la esatta definizione della fascia di tutela, partendo dalla attuale sponda o dall'attuale piede dell'argine del corso d'acqua tutelato.</p> <p>In applicazione dell'art. 149 del D.Lgs 42/2004, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria , di consoli-damento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) interventi per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs 42/2004, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

TUTELA SOVRAORDINATA	
Beni paesaggistici – Zona di rispetto dei “Barboj”	
Norma di riferimento	<p>Nazionale D.M. 1.08.1985 DLgs 42/2004 <i>Codice dei beni culturali e del Paesaggio</i> (Parte Terza, Titolo I, art.157)</p> <p>Comunale Norme di Attuazione PSC art.10.10 Norme di Attuazione RUE art.2.1</p>
Finalità e disposizioni	<p>La zona delle salse delle Valli del torrente Masdone e del torrente Termina ricadente nel comune di Traversetolo, denominata “Barboj”, è sottoposta a tutela in quanto presenta notevole interesse pubblico.</p> <p>L'attuazione del vincolo si esplica con la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica come prevista dell'articolo 146 del D.Lgs 42/2004, per gli interventi edilizi che alterino lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore dei fabbricati.</p> <p>Non sono soggette a tutela paesaggistica della “zona di rispetto dei Barboj” le seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree ed edifici compresi nel territorio urbanizzato; - aree ed edifici compresi nel sistema insediativo storico; - aree ricomprese in ambiti di riqualificazione e trasformazione funzionale (ART*); - aree ricomprese in ambiti produttivi consolidati di rilievo comunale; - aree residenziali connesse ai nuclei di antico insediamento; - aree residenziali a verde privato in territorio rurale; - aree per funzioni produttive isolate in territorio rurale, così come definite nel PSC e nel RUE;

TUTELA SOVRAORDINATA TUTELA COMUNALE	
Viabilità panoramica	
Norma di riferimento	Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.19 Comunale Norme di Attuazione PSC art.10.13 Norme di Attuazione RUE art.2.1
Finalità e disposizioni	Per tali tratti si applica quanto stabilito dalla normativa di PSC, nel rispetto dell'art.19 delle NTA del PTCP.

TUTELA SOVRAORDINATA TUTELA COMUNALE	
Zone di tutela ambientale ed idraulica di laghi, bacini e corsi d'acqua	
Norma di riferimento	Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.12 Comunale Norme di Attuazione PSC art.10.15 Norme di Attuazione RUE art.2.1
Finalità e disposizioni	<p><i>Ai sensi della normativa di PTCP:</i></p> <p>Il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e di laminazione delle piene, unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale.</p> <p>Qualora la perimetrazione delle zone di cui al presente articolo interessi altre zone individuate, delimitate e disciplinate dalle presente Piano valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.</p> <p>4. Gli interventi consentiti nelle zone di cui al presente articolo e specificati nei successivi commi, debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti e previste.</p> <p>5. Sono vietati gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di vaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di vaso in area idraulicamente equivalente.</p> <p>7. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del P.T.P.R. e quella del P.T.C.P. e/o relative varianti per gli ulteriori ambiti individuati, ricomprese nei seguenti casi:</p> <p>a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi;</p> <p>b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici comunali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444;</p> <p>c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale o del P.T.C.P. per le parti in aggiornamento, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o delle zone destinate a standard urbanistici ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.444;</p> <p>d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica;</p> <p>e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata;</p> <p>f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n.765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del P.T.C.P.</p> <p>In ogni modo, per tali previsioni, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con il servizio provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico o attuativo al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. A tale fine dovrà essere redatto uno studio di compatibilità idraulica che documenti le interferenze dell'intervento con l'assetto attuale e previsto del corso d'acqua, che dovrà essere esaminato per un tratto adeguato. Dovranno inoltre essere esplicitate le misure adottate per evitare l'eventuale danneggiamento dei beni e delle strutture previsti, per garantire la stabilità delle fondazioni, per facilitare l'evacuazione di persone e beni in caso di inondazione.</p> <p>Per gli interventi che comportano una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di vaso, deve essere previsto un pari aumento delle capacità di vaso in area idraulicamente equivalente. Questa possibilità dovrà essere valutata nella considerazione e nel rispetto dei valori territoriali e degli effetti che le opere idrauliche potranno produrre sul contesto paesaggistico.</p> <p>9. (P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:</p> <p>a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;</p> <p>b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;</p> <p>c) invasi ad usi plurimi;</p> <p>d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;</p>

	<p>e) sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;</p> <p>f) approdi e porti per la navigazione interna;</p> <p>g) aree attrezzabili per la balneazione;</p> <p>h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;</p> <p>sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.</p> <p>10. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al comma precedente, non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua per l'intero tratto dell'infrastruttura. Resta comunque ferma la sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.</p> <p>11. Le nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico consentite, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, sono subordinate alla condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nella zona di tutela ambientale ed idraulica, che non limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tale fine devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche della verifica idraulica di cui alla "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n.2 in data 11 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni. Le stesse infrastrutture devono essere inoltre progettate nel rispetto dei criteri di cui al DPCM 12/12/2005.</p> <p>12. I progetti per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, per i quali deve essere dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori dalle zone del presente articolo, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti, devono essere corredati da uno studio di compatibilità, realizzato secondo la "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce A e B" dell'Autorità di bacino e successive modifiche e integrazioni. I relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità competente.</p> <p>13. E' vietata la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché gli ampliamenti strutturali, l'aumento della potenzialità annua di trattamento e/o smaltimento degli impianti esistenti.</p> <p>14. E' consentito il completamento degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, così come stabilito dall'art.30 comma 3 lettera e) delle norme di attuazione del P.A.I. e da successive comunicazioni interpretative dell'Autorità di Bacino del fiume Po, esistenti alla data di entrata in vigore del P.A.I. e del P.T.C.P. per gli ambiti di tutela da esso individuati quando esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità competente. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, realizzato secondo la direttive di cui al precedente comma 12. Gli stessi progetti di completamento sono soggetti ad una valutazione degli effetti sulle componenti fisiche, ambientali e morfologiche secondo i criteri del DPCM 12/12/2005 n.20780.</p> <p>15. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del P.A.I. e quella del P.T.C.P. e/o relative varianti per gli ulteriori ambiti da esso individuati, limitatamente alla durata dell'autorizzazione o iscrizione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche, fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa (così come stabilito dall'art.29 c.3 lettera l) delle norme di attuazione del P.A.I. e da successive comunicazioni interpretative dell'Autorità di Bacino del fiume Po) e per l'esercizio di attività di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi, previo studio di compatibilità, secondo le direttive di cui al comma 12, validato dall'Autorità competente.</p>
--	--

	<p>Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, così come stabilito dall'art. 210 c. 3 lettera g) del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152.</p> <p>16. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicate nelle zone di cui al presente ed al successivo articolo 10.16, predispongono una verifica del rischio idraulico cui sono soggetti i suddetti impianti e operazioni, sulla base della direttiva di cui al precedente comma 12. Gli stessi proprietari e gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano, progettano e realizzano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive. Tali progetti ed interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi e con criteri di mitigazione degli impatti visivi, in considerazione della valenza ambientale e paesaggistica della zona in cui tali impianti insistono.</p> <p>17. La pianificazione urbanistica comunale recepisce e specifica le indicazioni di cui al presente articolo, mediante l'individuazione di destinazioni d'uso del suolo che tendano a preservare e migliorare la primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica ed ambientale della zona. Sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del vigente P.T.C.P., la pianificazione comunale, in sede di POC, può localizzare nelle aree di cui al presente articolo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) parchi e verde pubblico le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli; b) percorsi pedonali e spazi di sosta per mezzi di trasporto non motorizzati; c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero; d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, e) esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g) del comma 9; f) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 9. <p>18. La pianificazione urbanistica subordina, ove necessario, l'attuazione delle previsioni consentite nelle zone di cui al presente ed al successivo articolo 10.16, alla realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il deflusso delle acque meteoriche ovvero per le esigenze di protezione civile.</p> <p>23. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai precedenti commi sono comunque consentiti :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) gli interventi nei limiti di quanto stabilito dal RUE; gli interventi edilizi comportanti aumento di superficie o volume, dovranno essere attuati superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di questi ultimi e a condizione che gli stessi interventi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa. Per tali interventi, oltre all'obbligo di previsione da parte della pianificazione comunale, è richiesto il rispetto dei contenuti e dei criteri del DPCM 12/12/2005 n.20780; b) interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto; c) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti; d) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del P.T.C.P.; e) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, purché realizzate con un manto stradale permeabile (ghiaia, ciottoli, ecc.) con esclusione di asfalto, cemento e/o altri materiali impermeabilizzanti, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture che dovranno avere caratteristiche volumetriche, dimensionali, materiche e tipologiche in linea con la tradizione locale, strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari; f) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse ove compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della zona di tutela di cui al presente articolo e dalle linee di intervento definite dal P.T.C.P.; g) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
--	---

	<p>24. Le opere di cui alle lettere f) e g) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera e) del comma precedente non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n.30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. Le strutture viarie di cui al presente comma devono essere dotate di opportuna segnaletica che ne individui gli usi consentiti.</p> <p>25. Sui complessi industriali e sulle adiacenti pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al presente articolo, e fossero già insediati alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del P.T.C.P. e/o sue varianti per gli ulteriori ambiti di tutela da esso individuati, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi. Gli interventi di cui al presente comma sono comunque soggetti alle procedure di cui al precedente comma 7.</p> <p>26. Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, limitatamente al sistema collinare ed all'ambito montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino in contiguità e organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti e siano corredate da uno studio di compatibilità idraulica, realizzato con riferimento ai criteri della direttiva di cui al precedente comma 12. Tale studio di compatibilità idraulica deve dimostrare, in particolare, che la realizzazione degli interventi non produce effetti peggiorativi d'esposizione al rischio. Sono peraltro prevalenti, ove più restrittive, le prescrizioni dei successivi articoli 10.20 e 10.21 delle presenti norme, relative alle zone Ee, Eb.</p>
--	--

TUTELA SOVRAORDINATA**Zone di deflusso della piena****Norma di riferimento****Provinciale**

Norme di Attuazione PTCP art.13

Comunale

Norme di Attuazione PSC art.10.16

Norme di Attuazione RUE art.2.1

Ai sensi della normativa di PTCP:

In tali zone sono vietate le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi commi.

3. Nelle aree di cui al presente articolo (ambiti A1 e A2), gli interventi consentiti di cui ai successivi commi, debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

4. Nell'ambito A1 (alveo) sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente:

a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 9, 10 e 17, con l'esclusione della realizzazione di spazi di sosta per mezzi di trasporto motorizzati di cui alla lettera b), nonché alle lettere d), f) g) del comma 23 dell' articolo 12, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;

b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;

c) la realizzazione degli interventi edilizi senza aumento di volume, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dal RUE;

d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte e se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della zona di deflusso di piena contenuta nella Carta Unica e dalle "Linee di assetto idraulico e idrogeologico", allegato 10 alle NTA del P.T.C.P.;

e) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

f) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;

g) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;

h) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti come specificato all'articolo 12, comma 15 e vigenti e l'adeguamento degli impianti esistenti alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. E' vietata la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli ampliamenti strutturali, l'aumento della potenzialità annua di trattamento e/o smaltimento degli stessi impianti esistenti;

i) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. E' vietata la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli stessi impianti esistenti.

5. Le estrazioni di materiali litoidi nell'ambito A1 della zona di deflusso di piena (alveo) sono disciplinate dall'art.2 della legge regionale 18 luglio 1991, n.17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale. Ai sensi del comma 5, dell'art.2 della Legge regionale 18 luglio 1991, n.17 i quantitativi derivati dagli interventi di cui sopra concorrono al soddisfacimento dei bisogni individuati dal P.I.A.E..

Finalità e disposizioni	<p>6. Sono vietate le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal limite dell'ambito A1 (alveo), al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde, riduzione della velocità della corrente e di costituzione di corridoi ecologici. Nella stessa fascia è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere e), g), del comma 23 dell' art.12. Sono fatte salve le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n.523.</p> <p>7. Qualora all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dalla normativa regionale vigente, ricadano aree comprese nell'ambito A2, valgono le disposizioni di cui al comma 7 dell'art.12.</p> <p>8. Nell'ambito A2, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato di cui al precedente comma, sono consentiti, oltre agli interventi consentiti nell'ambito A1 (alveo):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate; b) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena; c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione; d) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia; e) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave; f) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art.183, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152; g) opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dal RUE, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio; h) ampliamenti degli impianti di trattamento delle acque reflue, ove sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori della zona di tutela. I progetti di ampliamento devono essere corredati da adeguati interventi di messa in sicurezza idraulica nonché da relativo studio di compatibilità idraulica. <p>9. Nell'ambito A2 si applicano, oltre alle disposizioni di cui al comma 9, le norme di cui ai commi 7, 10, 23 lettere b), c), d), e), f), g), 24,25 e 26 dell'art.12.</p> <p>10. (P) Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nelle zone di cui al presente articolo.</p>
--------------------------------	---

TUTELA SOVRAORDINATA	
Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	
Norma di riferimento	<p>Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.13bis</p> <p>Comunale Norme di Attuazione PSC art.10.17 Norme di Attuazione RUE art.2.1 e 11.1.3</p>
Finalità e disposizioni	<p><i>Ai sensi della normativa di PTCP:</i> Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quarto, quinto, sesto nonché alle lettere d) e g) del comma 23 del precedente articolo 12, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale; b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde; c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali vigenti; d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte. <p>Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art.2 della legge regionale 18 luglio 1991, n.17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale. Ai sensi del comma 5, dell'art.2 della Legge regionale 18 luglio 1991, n.17 i quantitativi derivati dagli interventi di cui sopra concorrono al soddisfacimento dei bisogni individuati dal P.I.A.E..</p>

TUTELA SOVRAORDINATA**Aree di inondazione per piena catastrofica**

Norma di riferimento	Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.13ter Comunale Norme di Attuazione PSC art.10.18 Norme di Attuazione RUE art.2.1
Finalità e disposizioni	Si tratta delle aree con caratteristiche di pericolosità idraulica assimilabili alle Fasce C del PAI. <i>Ai sensi della normativa di PTCP:</i> I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza provinciali e comunali, ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n.225, sono predisposti tenuto conto della indicazione di pericolosità idraulica dell'area di cui al presente articolo, nonché delle zone di tutela idraulica di cui ai precedenti articoli 12 e 13.

TUTELA SOVRAORDINATA

**Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei:
"bacini drenanti direttamente su aree vulnerabili", "vulnerabilità a sensibilità elevata", "vulnerabilità a sensibilità attenuata"**

Norma di riferimento	Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.23 Comunale Norme di Attuazione PSC art.10.19 Norme di Attuazione RUE art.2.1
Finalità e disposizioni	<p><i>Ai sensi della normativa di PTCP:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B, identificate, sulla specifica cartografia (PTCP - Tav. C1 scala 1:25.000 e PSC – Carta Unica (2) scala 1:10.000), non potranno più essere rilasciate nuove autorizzazioni per scarichi produttivi recapitanti direttamente in corpo idrico superficiale e/o sul suolo. Relativamente a scarichi esistenti alla data di adozione del presente Piano dovranno porsi in essere tutte le iniziative necessarie al fine di convogliarli nelle reti fognarie urbane ovvero in zone meno vulnerabili. Se ciò non dovesse risultare economicamente sostenibile dovrà perseguirsi l'obiettivo di delocalizzare l'attività produttiva in aree meno vulnerabili, anche mediante accordi negoziali ai sensi dell'art.18 L.R. 20/2000. In ogni caso non potranno consentirsi ampliamenti delle attività produttive esistenti recapitanti direttamente in corpo idrici superficiali e/o sul suolo, se non finalizzati ad un miglioramento ambientale e/o della sicurezza dei lavoratori e non comportanti un aumento quantitativo dello scarico e/o un peggioramento qualitativo del medesimo. Nelle aree di cui al presente articolo i limiti qualitativi per i parametri azotati sono ridefiniti per tutti gli scarichi urbani e industriali, afferenti a sistemi di trattamento depurativo maggiore o uguale ai 200 AE, recapitanti in corpo idrico superficiale e/o sul suolo (dove ammesso) nel seguente modo: <ul style="list-style-type: none"> - Azoto totale \leq 15 mgN/l (compreso quello ammoniacale) - Azoto ammoniacale totale \leq 5 mgN/l Nelle aree con vulnerabilità a sensibilità elevata, identificate sulla Carta Unica-Tavola dei vincoli (2), i limiti qualitativi per i parametri azotati sono ridefiniti per tutti gli scarichi urbani e industriali recapitanti in corpo idrico superficiale nel seguente modo: <ul style="list-style-type: none"> - Azoto totale \leq 20 mgN/l (compreso quello ammoniacale) - Azoto ammoniacale totale \leq 8 mgN/l <p>Per tutti gli scarichi urbani e industriali recapitanti sul suolo (dove ammesso) con il rispetto dell'Azoto ammoniacale totale \leq 8 mgN/l.</p> <p>Dovranno rispettarsi le seguenti tempistiche di adeguamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli scarichi esistenti, derivanti da impianti depurativi di potenzialità superiore o uguale ai 10.000AE, detti limiti andranno rispettati a partire dal 01.01.2010; - per gli scarichi esistenti, derivanti da impianti depurativi di potenzialità superiore o uguale ai 2.000AE, ma inferiori ai 10.000AE, detti limiti andranno rispettati a partire dal 01.01.2016; - per gli scarichi nuovi, ammessi, maggiori o uguali ai 10.000 AE da subito, per quelli nuovi, ammessi, maggiori o uguali ai 200 AE e minori ai 10.000 AE, a partire dal 01.01.2012. <p>Sono fatte salve le disposizioni più restrittive, in termini di limiti e tempistica, richiamate nelle norme del PTA regionale (art.18).</p> Il recapito in corpi idrici poco o non significativi, cioè con portata del recettore presente per meno di 120 giorni in un anno, lo scarico dei reflui (urbani, industriali) è ammesso, ma nel rispetto dei limiti tabellari dei parametri di controllo previsti dalla tab.4 Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 Parte Terza. Diversamente, nel caso si ricada in aree di ricarica di tutti i gruppi acquiferi, non sono ammessi nuovi scarichi in corpi idrici poco significativi, mentre gli esistenti dovranno essere collettati, alla pubblica fognatura, entro il 01.01.2014, mantenendo nel frattempo il rispetto della tab.4 menzionata. Qualora non sia possibile o sostenibile il collettamento, la Provincia di Parma, Servizio Ambiente e Tutela del Territorio, potrà derogare tale disposizione, previa presentazione di specifica relazione tecnica attestante l'impossibilità tecnico-economica all'intervento, saranno tuttavia previste alternative e puntuali forme di salvaguardia, da valutarsi caso per caso. Nel caso invece si ricada entro aree con vulnerabilità a sensibilità elevata, andrà rispettata sempre la tab.4 menzionata, dal momento dell'approvazione delle presenti norme sia per i nuovi scarichi che per gli esistenti. Nelle aree con vulnerabilità a sensibilità attenuata, identificate sulla Carta Unica-Tavola dei vincoli (2), i limiti qualitativi per i parametri azotati sono ridefiniti per tutti gli scarichi urbani e industriali recapitanti in corpo idrico superficiale nel seguente modo: <ul style="list-style-type: none"> - Azoto totale \leq 25 mgN/l (compreso quello ammoniacale) - Azoto ammoniacale totale \leq 10 mgN/l <p>Per tutti gli scarichi urbani e industriali recapitanti sul suolo (dove ammesso) con il rispetto dell'Azoto ammoniacale totale \leq 10 mgN/l.</p>

Finalità e disposizioni	<p>Dovranno rispettarsi le seguenti tempistiche di adeguamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli scarichi nuovi e maggiori o uguali ai 10.000AE, già dal momento della loro attivazione; - per gli scarichi esistenti, derivanti da impianti depurativi di potenzialità superiore o uguale ai 10.000 AE, detti limiti andranno rispettati a partire dal 01.01.2012. <p>Sono fatte salve le disposizioni più restrittive, in termini di limiti e tempistica, richiamate nelle norme del PTA regionale (art.18).</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Nelle aree poco vulnerabili, i limiti qualitativi così come i vincoli sono quelli definiti e fissati per legge. 7. Per quanto riguarda l'autorizzazione degli scarichi delle acque meteoriche e di dilavamento, si rimanda alle disposizioni dettate dalla direttiva approvata con atto di G.R. n.286/2005 e successive linee guida, nonché dal Piano di Indirizzo. 8. In attesa dell'approvazione da parte della Regione di specifiche eventuali disposizioni in materia di deroghe per gli scarichi degli impianti di depurazione acque reflue esistenti oggetto di interventi di potenziamento, così come acque reflue di nuova realizzazione, si fa riferimento all'atto di G.P. n.101 del 20.02.2003. 9. Per quanto riguarda le norme di progettazione, si fa riferimento al documento "Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane" edito da APAT (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (Manuali e Linee Guida 1/2001), nonché a quanto disposto dalla Regione Emilia Romagna con proprie direttive, in particolare Del di G.R. n.1053/2003 e Del. di G.R. 286/2005 e successive Linee Guida. 10. Nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B, ad esclusione del territorio urbanizzato, urbanizzabile, nei nuclei rurali di antico insediamento e negli ambiti specializzati per attività produttive esistenti e previsti nel PSC e nel RUE, è vietato perforare nuovi pozzi per uso irriguo, produttivo/industriale. L'approvvigionamento dovrà avvenire dalle reti dell'acquedotto pubblico. I pozzi esistenti di destinazione industriale, tramite le programmazioni di estensioni acquedottistiche previste dal Gestore del SII dovranno essere dismessi e cementati a perfetta regola d'arte, in quanto va perseguito e incentivato l'allaccio pubblico. Non sono consentiti, nel caso si tratti di pozzi esistenti ad uso industriale o irriguo, aumenti di quantità di acqua emunta sia attraverso approfondimenti di captazione che attraverso aumenti di capacità di pompaggio. Si rimanda alle future disposizioni regionali l'obbligatorietà all'installazione di contatori sulle captazioni ad uso irriguo, come le norme tecniche per l'esecuzione di pozzi domestici. Qualora ne sussistano le necessità, sono permessi pozzi consortili per l'uso irriguo con modalità d'esecuzione e portata captata da stabilire nel corso dell'iter autorizzativo da parte dell'Autorità competente. L'istruttoria dovrà tenere presente la vocazione dell'area sotto il profilo agronomico, la coltura dominante, la possibilità di poter usufruire di acqua da altre derivazioni e/o riusi. Nuove colture idroesigenti saranno possibili solo se adeguatamente motivate e tali da non determinare perturbazioni nel delicato equilibrio idrico dell'area in esame. Rimane in ogni caso prioritario l'uso idropotabile e la ricarica della falda.
--------------------------------	---

TUTELA SOVRAORDINATA	
Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata	
Norma di riferimento	<p>Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.21</p> <p>Comunale Norme di Attuazione PSC art.10.20 Norme di Attuazione RUE art.2.1</p>
Finalità e disposizioni	<p><i>Ai sensi della normativa di PTCP:</i></p> <p>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle frane attive, alle aree soggette a soliflusso e/o decorticamento superficiale, alle aree calanchive e sub-calanchive e alle scarpate di degradazione in atto come specificatamente individuate e delimitate nel Quadro Conoscitivo del PSC (Carta idromorfologica). Tali perimetrazioni sono conformi alla Carta del dissesto del P.T.C.P., che sostituisce l'Allegato n.4 dell'Elaborato n.2 del P.A.I. e ne costituisce l'aggiornamento, l'integrazione e l'approfondimento.</p> <p>3. Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata di cui al presente articolo sono esclusivamente consentiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione; b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, come definiti dal R.U.E.; c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; e) le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; f) le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente, validato dalla Amministrazione Comunale. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere; h) le pratiche culturali, a condizioni che vengano adottati i criteri e gli indirizzi contenuti nel Codice di Buona Pratica Agricola, funzionali al conseguimento della stabilizzazione e consolidamento dei terreni, con particolare riferimento alle necessarie opere di regimazione superficiale. Nella definizione dei programmi di intervento in agricoltura e nella gestione forestale devono essere considerati prioritari gli interventi e le azioni di cui all'art.17 delle Norme di attuazione del PAI. Le aree agricole ricadenti nelle zone di cui al presente articolo costituiscono aree preferenziali per l'erogazione di contributi relativi alle misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale. <p>4. Al fine di prevenire l'evoluzione geomorfologica dei dissesti, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore e inferiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di settori di versante in rapida evoluzione geomorfologica o in tratti di alveo soggetti ad erosione laterale, la larghezza della fascia deve essere estesa sino a due-tre volte l'altezza delle scarpate sottese e comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche e di giacitura delle litologie presenti. In particolare tali prescrizioni, per le zone classificate sismiche, sono sostituite dai criteri e dagli indirizzi contenuti nei Regolamenti e nelle Circolari Regionali emanati in attuazione dell'art.6 della Legge Regionale 19 giugno 1984 n.35 e dell'art.6 della Legge Regionale 14 aprile 1995 n.40.</p> <p>5. Nelle Aree a pericolosità molto elevata (Aree Eb) o elevata (Aree Ee), individuate e delimitate Quadro Conoscitivo del PSC (Carta idromorfologica), oltre agli interventi elencati nel precedente comma 3, sono altresì consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, come definiti dal R.U.E.; - i cambiamenti delle destinazioni culturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda, ai sensi del R.D. n.523/1904; - gli interventi finalizzati alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori di interferenza antropica; - le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; - l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue e l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. n.22/1997 e s.m.i., se ammessi dalle presenti norme.

TUTELA SOVRAORDINATA	
Aree a pericolosità geomorfologica elevata	
Norma di riferimento	Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.22 Comunale Norme di Attuazione PSC art.10.21 Norme di Attuazione RUE art.2.1
Finalità e disposizioni	<p><i>Ai sensi della normativa di PTCP:</i></p> <p>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle frane quiescenti e alle parti di versante inglobati in corpi di frana quiescente, così come specificatamente individuate e delimitate nel Quadro Conoscitivo del PSC (Carta idromorfologica).</p> <p>2. Nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui al comma 3 del precedente art.21, sono esclusivamente consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dal R.U.E.; b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale; c) gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché gli interventi di completamento all'interno dei centri abitati, delimitati dal perimetro continuo del territorio urbanizzato comprendente tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi; questi ultimi devono essere corredati dall'analisi del rischio ovvero dalla verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto esistente, di cui al comma 2 dell'art.21 del P.T.C.P., fatto salvo quanto disposto dai successivi punti; d) la realizzazione di nuove costruzioni a servizio dell'agricoltura, comprese le strutture per allevamenti non intensivi, unicamente nel caso di attività esistenti; solo nel caso in cui gli ampliamenti, di cui alla precedente lettera c), e le nuove costruzioni non siano maggiori di 200 mq di Su oppure non siano maggiori di 400 mq di Su e vengano realizzati mediante strutture leggere, quali legno e ferro, non sono soggette alla verifica di compatibilità di cui alla precedente lettera c); e) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dalla Amministrazione Comunale, sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n.152. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art.31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del PAI e quella del PTCP e/o relative varianti per gli ulteriori ambiti da esso individuati, limitatamente alla durata dell'autorizzazione o iscrizione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche, fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, così come stabilito dall'art.29 comma 3 lettera l) delle norme di attuazione del P.A.I. e da successive comunicazioni interpretative dell'Autorità di Bacino del fiume Po, e per l'esercizio di attività di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, così come stabilito dall'art.210 comma 3 lettera g) del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152. <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle aree a pericolosità media o moderata (Aree Eb) delimitate Quadro Conoscitivo del PSC (Carta idromorfologica), individuate in conformità alle norme di attuazione del P.A.I.. In tali aree, oltre agli interventi elencati nel comma 5 del precedente art.21, sono consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dal R.U.E.; - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale, come definito dal RUE; - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue ed il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, se ammessi dalle presenti norme.

TUTELA SOVRAORDINATA	
Aree a pericolosità geomorfologica moderata	
Norma di riferimento	<p>Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.22bis</p> <p>Comunale Norme di Attuazione PSC art.10.22 Norme di Attuazione RUE art.2.1</p>
Finalità e disposizioni	<p><i>Ai sensi della normativa di PTCP:</i> Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versanti interessati da scivolamenti planari o rotazionali in massa, alle deformazioni gravitative profonde di versante, alle frane relitte, come specificatamente individuate e delimitate nel Quadro Conoscitivo del PSC (Carta idromorfologica).</p> <p>2. In relazione alla loro moderata pericolosità geomorfologica, in tali aree sono ammessi, oltre agli interventi di cui al comma 3 del precedente art.22, interventi di completamento e di espansione, nonché nuove edificazioni ed opere pubbliche, purché riguardanti zone già interessate da insediamenti urbani stabili e da infrastrutture extraurbane, nei limiti di quanto stabilito dal RUE.</p> <p>3. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad una verifica di compatibilità idrogeologica con le condizioni del dissesto esistenti o potenziali. La verifica di compatibilità di cui sopra dovrà comunque contenere e sviluppare, in rapporto alle problematiche presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la raccolta e analisi di dati storici, inerenti eventuali fenomeni di dissesto pregressi; - la verifica geomorfologica della tendenza evolutiva dei corsi d'acqua presenti; - la valutazione idrogeologica dell'andamento della circolazione idrica superficiale e sotterranea.

TUTELA SOVRAORDINATA TUTELA COMUNALE	
Insedimenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane	
Norma di riferimento	Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.17 Comunale Norme di Attuazione PSC art.10.25 Norme di Attuazione RUE art.2.1
Finalità e disposizioni	Coerentemente con gli indirizzi di cui alla pianificazione sovraordinata (art.17 delle NTA del PTCP), gli strumenti urbanistici comunali individuano le parti del territorio urbano interessate da agglomerati urbanistico-edilizi che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale oppure da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi per tali caratteristiche parte integrante degli agglomerati stessi.

TUTELA SOVRAORDINATA	
Beni culturali	
Norma di riferimento	<p>Nazionale DLgs 42/2004 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I</p> <p>Comunale Norme di Attuazione PSC art.10.26 Norme di Attuazione RUE art.2.1 e 7.9</p>
Finalità e disposizioni	<p>I beni culturali presenti sul territorio comunale di Traversetolo sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chiesa Parrocchiale di San Martino – Traversetolo 2. Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo - Sivizzano 3. Chiesa Parrocchiale di San Biagio - Mamiano 4. Chiesa Parrocchiale di Maria Assunta - Vignale 5. Chiesa Parrocchiale e Canonica di San Donnino Martire – Castione de' Baratti 6. Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Vergine - Bannone 7. Castello di Guardasone 8. Casamento ad uso sacrestia della Chiesa Parrocchiale - Bannone 9. --- 10. Chiesa di Santo Stefano - Torre 11. Chiesa di San Lorenzo – Guardasone 12. Villa Magnani Rocca detta "Corte di Mamiano" 13. Molino di Sopra - Mamiano 14. Parco di Villa Magnani Rocca 15. Chiesa di Cazzola 16. Villino de Strobel – Vignale 17. Case Ravasini e pertinenze - Mamiano 18. Molino di Mezzo – Mamiano 19. Villa La Steccata - Traversetolo 20. Palazzina in Via D'Annunzio – Traversetolo 21. Ex teatrino di Via Martiri della Libertà - Traversetolo. <p>Sono inoltre individuate le pertinenze con relative zone di rispetto ai beni culturali, come risultanti dai decreti emanati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Villa Magnani Rocca detta "Corte di Mamiano" b) Case Ravasini e pertinenze – Mariano c) Villa La Steccata – Traversetolo. <p>Tali immobili sono soggetti alle disposizioni contenute nella Parte Seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004). Per tali immobili si osservano le prescrizioni e si consentono le opere autorizzate dalla competente Soprintendenza.</p>

**TUTELA SOVRAORDINATA
TUTELA COMUNALE**

Elementi della centuriazione

Norma di riferimento	Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.16 Comunale Norme di Attuazione PSC art.10.28 Norme di Attuazione RUE art.2.1
Finalità e disposizioni	Gli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione sono definiti: le strade; le strade poderali ed interpoderali; i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi; le case coloniche; le piantate ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana. Tali elementi sono disciplinati dall'art.16 del PTCP.

TUTELA SOVRAORDINATA	
Usi civici	
Norma di riferimento	<p>Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.18</p> <p>Comunale Norme di Attuazione PSC art.10.29 Norme di Attuazione RUE art.2.1</p>
Nota	Le disposizioni relative alla presente tutela, non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985, ricadevano nella aree indicate al comma 2 lettere a) e b) dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, secondo specifico documento grafico di dettaglio, allegato alle presenti schede.
Finalità e disposizioni	<p>Sulla base del vigente P.T.C.P. vengono individuate in comune di Traversetolo le seguenti "comunalie", ossia i terreni interessati dagli usi civici:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14.1 – Salde comunali; 14.2 – Località Bordigone; 14.3 – Località Ertogazo, località Balestrino, località Ginestrello; 14.4 – Località Calarola; 14.5 – Località Margine; 14.6 – Località Varano. <p><i>Ai sensi della normativa di PTCP:</i> Va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale. Nei limiti di quanto disposto dal RUE, gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.</p>

TUTELA SOVRAORDINATA TUTELA COMUNALE	
Viabilità storica	
Norma di riferimento	<p>Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.19</p> <p>Comunale Norme di Attuazione PSC art.10.30 Norme di Attuazione RUE art.2.1</p>
Finalità e disposizioni	<p>L'obbiettivo è rivolto alla tutela e valorizzazione degli elementi caratterizzanti l'impianto storico del territorio.</p> <p><i>Ai sensi della normativa di PTCP:</i></p> <p>Si considera viabilità storica quella che risulta individuata nella cartografia del primo catasto dello stato nazionale, datato 1900-1920, per la parte più propriamente urbana, nonché quella individuata nella cartografia I.G.M. di primo impianto per la parte extraurbana.</p> <p>La viabilità storica, come sopra definita, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità.</p> <p>La viabilità storica urbana, comprensiva degli slarghi e delle piazze, ricadente nei centri storici, è regolata dalla specifica disciplina prevista negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riferimento alla sagoma ed ai tracciati.</p> <p>La viabilità storica extraurbana va tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze.</p>

TUTELA SOVRAORDINATA	
Ambiti di rispetto cimiteriale	
Norma di riferimento	<p>Nazionale Regio Decreto 1265/1934 (<i>Testo unico leggi sanitarie</i>), in particolare art.338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166; DPR 285/1990 (<i>Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria</i>), in particolare articolo 57</p> <p>Regionale LR. 19/2004 (<i>Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria</i>) - artt. 4, 7 e 14</p> <p>Comunale Norme di Attuazione PSC art.10.32</p>
Finalità e disposizioni	<p>Le aree comprese nel rispetto cimiteriale sono destinate al potenziamento e alla protezione delle attrezzature cimiteriali, alle relative sistemazioni e urbanizzazioni necessarie.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. All'interno degli ambiti di rispetto cimiteriale sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle specifiche normative sovraordinate. così come individuati nella Tavola dei Vincoli (4), valgono le seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> - divieto di costruire nuovi edifici non funzionali al servizio esistente; - per gli edifici esistenti possono essere consentiti, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale, interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento ed i cambi di destinazione d'uso, nonché interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. 2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. In deroga a quanto sopra, nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, purché la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di vent'anni. 3. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. 4. Nei casi in cui si provveda, attraverso le specifiche procedure di legge, a modificare la perimetrazione delle aree interessate dal rispetto, dette variazioni comportano automaticamente modifica delle fasce di rispetto individuate sulla Tavola dei vincoli: nelle aree ove il rispetto decade potranno conseguentemente essere realizzati gli interventi consentiti dallo strumento urbanistico per l'ambito interessato.

TUTELA SOVRAORDINATA
TUTELA COMUNALE

Distanze minime a protezione del nastro stradale

<p>Norma di riferimento</p>	<p>Nazionale D.Intemineriale 1.4.1968 n° 1404 (<i>Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967</i>) D.Intemineriale 2.4.1968 n° 1444 (<i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967</i>), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare. D.L. 30.4.1992 n° 285 e s.m.i. (<i>Nuovo Codice della Strada</i>), in particolare artt. 16, 17, 18. D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e s.m.i. (<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>), in particolare artt. 26, 27 e 28</p> <p>Regionale L.R. 7.12.1978 n° 47 e s.m.i. L.R. 20/2000 (Art.A-5).</p> <p>Provinciale Del. G.P. 346/2002 "<i>Classificazione delle strade provinciali</i>"</p> <p>Comunale Del. C.C. .. del (Delimitazione Centro Abitato ai sensi del Codice della strada) Norme di Attuazione PSC Art.10.34</p>
<p>Finalità e disposizioni</p>	<p>Le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, negli ampliamenti fronteggianti le strade esistenti e di progetto, fatte salve le deroghe consentite nei casi previsti per legge sono definite dal Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione.:</p> <p>a) fuori dai centri abitati, delimitati ai sensi dell'art.4 del Codice della Strada e dell'art.A-5 dell'Allegato alla L.R. n.20/2000, con apposita simbologia, si applicano distanze pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40m per le strade di tipo B corrispondenti alle strade extraurbane principali; - 30m per le strade di tipo C corrispondenti alle strade extraurbane secondarie; - 20m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali"; - 10m per le "strade vicinali". <p>b) fuori dai centri abitati, delimitati ai sensi dell'art.4 del codice della strada e dell'art.A-5 dell'Allegato alla L.R. n.20/2000, con apposita simbologia, all'interno delle curve con raggio inferiore o uguale a m 250 si applica la distanza della corda congiungente i punti di tangenza, se superiore a quella definita in rettilineo;</p> <p>c) fuori dai centri abitati, delimitati ai sensi dell'art.4 del codice della strada e dell'art.A-5 dell'Allegato alla L.R. n.20/2000, con apposita simbologia, ma all'interno delle zone previste dagli strumenti urbanistici comunali come edificabili o trasformabili attraverso attuazione diretta, ovvero con strumento urbanistico preventivo, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti verso il fronte strada, non possono essere inferiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20m per le strade di tipo B corrispondenti alle strade extraurbane principali; - 10m per le strade di tipo C corrispondenti alle strade extraurbane secondarie. <p>d) fuori dai centri abitati, delimitati ai sensi dell'art.4 del codice della strada e dell'art.A-5 dell'Allegato alla L.R. n.20/2000, con apposita simbologia, ma all'interno delle zone classificate nelle tavole di RUE come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuclei rurali di antico insediamento - aree residenziali connesse ai nuclei di antico insediamento - aree residenziali a verde privato in territorio rurale - ambiti di riqualificazione e trasformazione funzionale (ART*) - ambiti produttivi consolidati di rilievo comunale - aree per funzioni produttive isolate in territorio rurale <p>valgono le disposizioni di cui al comma c precedente.</p>

Finalità e disposizioni	<p>e) all'interno dei centri abitati, delimitati ai sensi dell'art.4 del codice della strada e dell'art.A-5 dell'Allegato alla L.R. n.20/2000, le distanze da applicare alle strade pubbliche sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- 10m per le strade di tipo E1 corrispondenti alle strade urbane interquartiere;- 5m per le strade di tipo E2 ed F corrispondenti rispettivamente alle strade urbane di quartiere ed alle strade urbane locali. <p>La viabilità urbana minore non identificata dal grafo della rete viaria è da considerarsi di tipo locale; pertanto si applica una distanza di 5m. E' ammessa la deroga a tali distanze all'interno del centro storico del capoluogo e dei nuclei rurali di antico insediamento.</p> <p>f) in corrispondenza di intersezioni stradali a raso le fasce di rispetto indicate alla lettera a) precedente devono essere incrementate dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto medesime, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite alla lettera a) per ciascuna strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.</p> <p>All'interno delle fasce di rispetto stradale valgono le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- divieto di nuova edificazione, con eccezione per gli impianti di distribuzione di carburanti e degli impianti tecnologici e delle reti tecniche, e di ricostruzione in sito a seguito di demolizione integrale;- gli ampliamenti degli edifici esistenti, se consentiti dalle norme del RUE, sono da realizzarsi nella parte non prospiciente il fronte stradale; <p>Le fasce di rispetto sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde alle distanze fissate dal regolamento di attuazione del codice della strada, conservazione dello stato di natura.</p>
--------------------------------	---

TUTELA SOVRAORDINATA	
Fasce di rispetto ai metanodotti	
Norma di riferimento	<p>Nazionale D.M. 24/11/1984 (<i>Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: - le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, - la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008);</p> <p>D.M. 16/04/2008 (<i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>) D.M. 17/04/2008 (<i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>).</p> <p>Comunale Norme di Attuazione PSC Art.10.35 Norme di Attuazione RUE art.2.1</p>
Finalità e disposizioni	<p>Il vincolo è finalizzato a garantire la necessaria sicurezza e la continuità del trasporto di gas naturale a mezzo condotta. E' fatto obbligo, per ogni intervento previsto in prossimità delle condotte principali di metano, richiedere all'ente gestore il nulla-osta di competenza.</p> <p><i>Si segnala che i tracciati delle condotte principali di metano cartografati nella Carta Unica del Territorio-Tavola dei Vincoli (4) – "Fasce di rispetto e di tutela", sono stati trasmessi dall'ente gestore in sede di Conferenza di Pianificazione; dal momento che si ravvisano situazioni di non rispondenza con lo stato di fatto, si ritiene di considerare la loro individuazione indicativa, dando facoltà ai soggetti richiedenti titolo ad intervenire di attestare la loro effettiva localizzazione, contestualmente alla determinazione della relativa fascia di rispetto.</i></p>

TUTELA SOVRAORDINATA**Fasce di rispetto agli elettrodotti**

Norma di riferimento	<p>Nazionale DM. 381/1998 (<i>Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana</i>) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente) L.36/2001 (<i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i>); DPCM 08/07/2003 (<i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti</i>) e (<i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz</i>) D.L. 257/2007 (<i>Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici</i>) DM. 29/05/2008 (<i>Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti</i>)</p> <p>Regionale LR. 10/1993 (<i>Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative</i>) LR. 30/2000 (<i>Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico</i>); DGR. 197/2001 (<i>Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000 n. 30 recante "norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"</i>) come modificata e integrata dalla deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1138; Det. Dir Gen. Ambiente e Difesa della costa n.13481/2002 (<i>Indirizzi per l'applicazione della LR 25 novembre 2002, n. 30, recante "Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile</i>) LR. 30/2002 (<i>Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile</i>) DGR. 978/2010 (<i>Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico</i>).</p> <p>Comunale Norme di Attuazione PSC Art.10.36 Norme di Attuazione RUE art.2.1</p>
Finalità e disposizioni	<p>Tali fasce sono individuate sulla base di configurazioni standard delle tipologie di impianti, secondo la metodologia descritta nelle Linee Guida per l'applicazione dell'Allegato ai DD.MM. 29 maggio 2008. Saranno automaticamente recepite ed applicate le fasce di rispetto agli elettrodotti determinate ai sensi del D.M. 29 maggio 2008 quando saranno comunicate alle autorità competenti dal proprietario/gestore.</p> <p>Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 microTesla per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui al comma precedente ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV.</p>

Finalità e disposizioni	<p>Il calcolo delle fasce di rispetto per le linee elettriche, ai sensi del D.P.C.M. 8/7/2003, è compito del proprietario/gestore, che è altresì tenuto a darne comunicazione alle autorità competenti ai fini delle verifiche. Nel caso di vicinanza o incroci tra linee di proprietari/gestori diversi, i proprietari/gestori devono eseguire il calcolo della fascia di rispetto con un approccio congiunto.</p> <p>All'interno delle fasce di rispetto agli elettrodotti, come sopra definite, non sono ammessi interventi edilizi o di cambio d'uso che diano luogo a nuovi recettori sensibili (fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza superiori a 4 ore/giorno).</p> <p>In caso di non corrispondenza del tracciato con il reale stato di fatto accertato da apposito rilievo, le distanze di rispetto di cui al presente articolo si applicano a partire dall'effettivo tracciato della linea.</p> <p>Nei casi in cui si provveda, attraverso specifici interventi autorizzati, a modificare il tracciato o a variare la tensione nominale della linea o le caratteristiche tecnologiche della rete, ad esempio attraverso interrimento dei cavi, in modo tale da modificare corrispondentemente le aree interessate dal rispetto, dette variazioni comportano automaticamente modifica, secondo i parametri di legge, delle fasce di rispetto individuate ai sensi del presente articolo: nelle aree ove il rispetto decade potranno conseguentemente essere realizzati gli interventi consentiti dallo strumento urbanistico per l'ambito interessato.</p> <p><i>Si segnala che i tracciati delle linee elettriche cartografati nella Carta Unica del Territorio (4) - Fasce di rispetto e di tutela sono stati trasmessi dall'ente gestore in sede di Conferenza di Pianificazione; dal momento che si ravvisano situazioni di non rispondenza con lo stato di fatto, si ritiene di considerare la loro individuazione indicativa, dando facoltà ai soggetti richiedenti titolo ad intervenire di attestare la loro effettiva localizzazione, contestualmente alla determinazione della relativa fascia di rispetto.</i></p>
--------------------------------	--

TUTELA SOVRAORDINATA	
Fasce di rispetto ai punti di captazione di acque destinate al consumo umano	
Norma di riferimento	<p>Nazionale D.Lgs 192/1999 D.lgs 152/2006</p> <p>Comunale Norme di Attuazione PSC Art.10.37 Norme di Attuazione RUE art.2.1</p>
Finalità e disposizioni	<p>Con l'obiettivo di difendere dall'inquinamento le acque sotterranee e superficiali in prossimità delle opere di captazione sono individuate Aree di Salvaguardia all'interno delle quali sono applicati i vincoli d'uso del territorio concepiti con le finalità di garantire un approvvigionamento idrico potabile così come indicato dalle leggi e regolamenti vigenti.</p> <p>Nel territorio del comune di Traversetolo sono presenti 4 punti di captazione di acque ad uso idropotabile destinati al consumo umano: per il campo pozzi in località Masdone le fasce di rispetto sono state definite sulla base del criterio cronologico, mentre nel caso del campo pozzi in località Vignale la fascia di rispetto è stata definita secondo il criterio geometrico (R=200m).</p> <p>Si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) è definita una "zona di tutela assoluta", per un'estensione di raggio non inferiore a ml 10 dal punto di captazione, da adibire esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio, con esclusione di qualsiasi altra attività non inerente all'utilizzo, manutenzione e tutela della captazione.</p> <p>b) all'interno della "fascia di rispetto ristretta", determinata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, nella quale sono vietate le seguenti attività o destinazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; - accumulo di concimi organici; fertilizzanti e pesticidi; - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi salvo un impiego pianificato; - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali o strade; - aree cimiteriali; - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; - apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica; - gestione di rifiuti; - stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; - pozzi perdenti; - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione del bestiame nelle fascia di rispetto ristretta. <p>c) all'interno della "fascia di rispetto allargata", determinata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, gli insediamenti, nuovi o esistenti, dovranno dotarsi di reti fognarie di tipo separato, distinte per le acque nere e per le acque bianche; per la rete delle acque nere le tubazioni, i pozzetti, le fosse biologiche, e le altre componenti della rete devono essere alloggiati in manufatti a tenuta, ispezionabili e dotati di idonee caratteristiche meccaniche.</p>

TUTELA SOVRAORDINATA	
Ambito di rispetto all'impianto di depurazione	
Norma di riferimento	<p>Nazionale Deliberazione n.48 del 4/2/1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento (<i>Criteria, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i>), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4.</p> <p>Comunale Norme di Attuazione PSC Art.10.38 Norme di Attuazione RUE art.2.1</p>
Finalità e disposizioni	<p>Si tratta delle aree circostanti gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose (per trasporto di aerosol) alla salute dell'uomo, per una fascia di larghezza non inferiore a ml 100 misurata rispetto all'area di pertinenza dell'impianto di depurazione.</p> <p>Per gli impianti esistenti, per i quali non possa essere rispettata la larghezza minima suddetta, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.</p> <p>All'interno dell'ambito di rispetto dell'impianto di depurazione vige il vincolo di inedificabilità per manufatti non funzionali al servizio esistente.</p> <p>Per gli edifici esistenti con permanenza di persone maggiore alle 4 ore giornaliere ricadenti entro il limite di rispetto dell'impianto di depurazione sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventualmente di cambio di destinazione d'uso finalizzati alla conversione in usi compatibili in base ai pareri ARPA e AUSL su specifici progetti d'intervento volti al miglioramento delle condizioni ambientali.</p> <p>In ogni caso, all'interno delle zone di rispetto dei depuratori, si applicano le prescrizioni di cui al D.Lgs. 152/99 nel testo vigente.</p> <p>L'impianto di depurazione esistente nel capoluogo del comune di Traversetolo sarà dismesso a seguito della realizzazione del nuovo depuratore intercomunale in territorio del comune di Montechiarugolo. Il vincolo individuato cartograficamente in relazione all'impianto esistente decadrà automaticamente all'atto della dismissione e rimozione dell'impianto stesso.</p>

TUTELA SOVRAORDINATA	
Emittenza radio-televisivi e telefonia mobile	
Norma di riferimento	<p>Nazionale L.36/2001 (<i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i>)</p> <p>Regionale L.R. n.30 del 31/10/2000 Deliberazione G.R. n.197 del 20/02/2001 D.G.R. n.1138 del 21/07/2008</p> <p>Provinciale PLERT (Approvato con Del. C.P. n.50 del 18.05.2005)</p> <p>Comunale Norme di Attuazione PSC Art.10.39</p>
Finalità e disposizioni	<p>Le finalità sono rivolte alla tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico e della tutela dell'ambiente e del paesaggio.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Costituiscono aree non idonee per l'installazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva: <ol style="list-style-type: none"> a) territorio urbanizzato e urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi; b) centri storici ed i nuclei rurali di antico insediamento; c) parchi urbani, aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive; d) zone di parco classificate A e nelle riserve naturali, ai sensi della L.R. n.6/2005; e) i seguenti edifici: <ul style="list-style-type: none"> - scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale, - di valore storico-architettonico, vincolati ai sensi della normativa vigente, - classificati di interesse storico-architettonico o di pregio storico, culturale e testimoniale dal PSC. <p>In particolare, ai sensi dell'art.4 della D.G.R. n.1138/2008, la fascia di rispetto o di ambientazione degli impianti di cui al presente articolo (definita in un intorno di raggio non inferiore a 300 m) non può interferire con le suddette aree.</p> 2. Il PLERT definisce inoltre i seguenti ulteriori ambiti di divieto (art.5): <ol style="list-style-type: none"> f) fascia di rispetto di metri 200 da ricettori sensibili, quali strutture per l'infanzia, scolastiche e strutture sanitarie e assistenziali; g) aree individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale come: <ul style="list-style-type: none"> - zone di tutela naturalistica (PTCP art.20 – PSC art.10.6); - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (PTCP art.12bis); - invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (PTCP art.13bis – PSC art.10.17); - aree interessate da progetti di tutela, recupero e valorizzazione (PTCP art.27 – PSC art.10.11); - aree a rischio idrogeologico molto elevato sottoposte a una perimetrazione vigente o in salvaguardia (PTCP art.21 – PSC art.10.20); - zone caratterizzate da movimenti gravitativi in atto e da aree calanchive e sub calanchive (Carta del Dissesto del PTCP – Quadro Conoscitivo del PSC). 3. Tali divieti di installazione non trovano applicazione per gli impianti di collegamento punto-punto (ponti radio) e per gli apparati di ripetizione del segnale previsti all'articolo 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112. 4. Costituiscono aree non idonee per l'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile: <ol style="list-style-type: none"> a) aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche; b) zone di parco classificate A e nelle riserve naturali, ai sensi della L.R. n.6/2005; c) edifici di interesse storico-architettonico – beni culturali, salvo quanto prescritto al successivo comma 6. 5. La localizzazione degli impianti in prossimità di aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche è consentita qualora si persegua l'obiettivo di qualità (6V/m) teso alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree, ovvero quando il valore del campo elettrico risulti, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, il più vicino possibile al valore del fondo preesistente. 6. La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico-architettonico assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del D.Lgs. n.42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" è consentita qualora si dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni ovvero max 6 V/m, e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici. 7. La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di valore storico, culturale e testimoniale, ai sensi dell'art.A-9 della L.R. n.20/2000, non destinati alle funzioni di servizio di cui al precedente comma 4 è consentita qualora si dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni, ovvero max 6 V/m, e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art.3 della L.R. n.31/2002.

TUTELA SOVRAORDINATA	
Vincolo idrogeologico	
Norma di riferimento	<p>Nazionale Regio Decreto 3267/1923 (<i>Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i>); Regio Decreto 1126/1926 (<i>Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i>);</p> <p>Regionale LR. 3/1999 (<i>Riforma del sistema regionale e locale</i>), in particolare artt. 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151.; DGR 1117/2000 (<i>Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della LR 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"</i>).</p> <p>Comunale Norme di Attuazione PSC Art.10.40 Norme di Attuazione RUE art.2.1</p>
Finalità e disposizioni	<p><u>Gestione del vincolo:</u> La gestione tecnica e amministrativa delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico è stata delegata al Comune di Traversetolo dalla L.R. n.3 del 21/04/1999, secondo le modalità amministrative e tecniche previste dalla Direttiva Regionale, di cui al comma 9 dell'art.150 della L.R. suddetta, approvata con D.G.R. n.1117 in data 11/07/2000. Ogni intervento di trasformazione del territorio ed ogni intervento edilizio anche su immobili esistenti può essere attuato solo nel rispetto delle limitazioni e condizioni di svincolo previste dalla succitata direttiva regionale n. 1117/2000.</p> <p><u>Categorie di tutela:</u> AREE VINCOLATE PER SCOPI IDROGEOLOGICI Terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 del R.D.L. n.3267, inerenti gli usi culturali e l'esercizio del pascolo, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.</p> <p><u>Contenuti ed effetti del vincolo:</u> La trasformazione dei boschi in altre qualità di cultura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale.</p> <p><u>Indennizzo del vincolo:</u> Non è previsto nessun indennizzo. E' altresì prevista la revisione degli estimi dei terreni vincolati, in proporzione alla diminuzione di reddito causata dal vincolo (R.D.L. n.3267, art.16).</p>

Allegato "Aree escluse" dall'applicazione del D.lgs 42/2004


Aree escluse dall'applicazione dei vincoli art.10.2 e 10.9bis

Mamiano



Aree escluse dall'applicazione dei vincoli art.10.2 e 10.9bis


Bannone
Via Bagnacana



Scala 1:5.000

Aree escluse dall'applicazione dei vincoli art.10.2 e 10.9bis


Bannone Chiesa



Scala 1:5.000

Aree escluse dall'applicazione dei vincoli art.10.2 e 10.9bis


Cazzola



Scala 1:5.000

Aree escluse dall'applicazione dei vincoli art.10.2 e 10.9bis


Castellaro
Via Pedemontana



Scala 1:5.000

Aree escluse dall'applicazione dei vincoli art.10.2 e 10.9bis


**Traversetolo ovest
Carcarecchio, Braglia**



Scala 1:5.000

**Aree escluse dall'applicazione dei vincoli
art.10.2 e 10.9bis**


**Traversetolo
Cevola**



Scala 1:5.000

Aree escluse dall'applicazione dei vincoli art.10.2 e 10.9bis


Traversetolo est Lido



Scala 1:5.000

Aree escluse dall'applicazione dei vincoli art.10.2 e 10.9bis


Traversetolo est Scaramino



Scala 1:5.000

Aree escluse dall'applicazione dei vincoli art.10.2 e 10.9bis


Vignale



Scala 1:5.000

Aree escluse dall'applicazione dei vincoli art.10.2 e 10.9bis


Torre Case Cantini



Scala 1:5.000

Aree escluse dall'applicazione dei vincoli art.10.2 e 10.9bis


Gabbiola



Scala 1:5.000

**Aree escluse dall'applicazione dei vincoli
art.10.2 e 10.9bis**


**Traversetolo sud
Fornace, Due Termine**



Scala 1:5.000

Aree escluse dall'applicazione dei vincoli art.10.2 e 10.9bis


Trinzola



Scala 1:5.000

**Aree escluse dall'applicazione dei vincoli
art.10.2 e 10.9bis**

**Castione Baratti
Orio**



Scala 1:5.000